

**ASSEMBLEA DEL 7 E 8 APRILE 2004 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA  
CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE  
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN  
Parte straordinaria**

Roma, 23 marzo 2004

*Agli azionisti della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A.*

Signori Azionisti,

in data 19 febbraio 2004 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci in parte ordinaria ed in parte straordinaria, per la data del 7 aprile 2004 ore 10:30 presso i locali della Confindustria in Roma Viale dell'Astronomia n. 30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 aprile 2004 stessa ora presso la sede legale della Società in Roma Largo Caduti di El Alamein, 9.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2004 nonché nel quotidiano La Repubblica del 5 marzo 2004, è il seguente:

**Parte ordinaria**

- 1) Nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente per l'integrazione del Collegio Sindacale a norma dell'art. 2401 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina di un Consigliere ai sensi dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Bilancio di esercizio al 31/12/2003, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2003; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Proposta di acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**

- 1) Modificazioni dello Statuto Sociale: art. 3, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 24, art. 25, art. 26, art. 31, art. 36 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di modifica degli artt. 1 e 2 del Regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437 e successive modificazioni e integrazioni, si illustrano le proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno **per la parte straordinaria**.

**1. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO SOCIALE: ART. 3, ART. 9, ART. 11, ART. 12, ART. 13, ART. 15, ART. 17, ART. 18, ART. 19, ART. 20, ART. 22, ART. 24, ART. 25, ART. 26, ART. 31, ART. 36 DELLO STATUTO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

**2. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

I due punti all'ordine del giorno dell'assemblea in parte straordinaria possono essere illustrati congiuntamente, sottendendo le medesime motivazioni e considerazioni alle proposte di modifica.

Il Consiglio evidenzia come a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante riforma organica del diritto societario, le società sono tenute ad adeguare gli statuti alle nuove norme inderogabili entro il 30 settembre 2004. Pur assicurando la disciplina transitoria sino all'indicato termine la vigenza e

applicabilità delle disposizioni statutarie, eventualmente difformi dalle norme inderogabili introdotte dalla riforma ed entrate in vigore dal 1° gennaio 2004, si è ritenuto opportuno discutere nella sede assembleare annuale le proposte di adeguamento dello Statuto vigente alle suddette norme inderogabili ed anche a talune non inderogabili, nella misura ritenuta utile per un miglior funzionamento della società. Con l'occasione si è infine deciso di apportare altresì alcuni miglioramenti all'articolato statutario per lo più di carattere formale e comunque non sostanziale.

In particolare per ciò che concerne l'esame dei singoli articoli oggetto di modifica si osserva quanto segue.

### Articolo 3 dello Statuto

Usufruento della facoltà prevista nell'art. 2328 comma 2 n° 13 del codice civile vigente, si propone di eliminare l'indicazione dell'indirizzo della sede della società, mantenendo solo quella del comune ove la stessa società risulta sedente. Tale modifica consente, infatti, di semplificare la procedura per eventuali trasferimenti della sede della Società all'interno del Comune indicato, per i quali non si rende necessaria una conseguente modifica nello Statuto, occorrendo al riguardo ed essendo sufficienti le opportune comunicazioni alla Camera di Commercio da parte degli amministratori, salvo che il trasferimento avvenga al di fuori dello stesso Comune. L'introduzione di tale modifica, pur non essendo obbligatoria, risulta utile ed opportuna giacché permette una semplificazione delle procedure di trasferimento dell'indirizzo, con conseguente risparmio di costi ed oneri, ciò a maggior ragione se si tiene conto del fatto che gli attuali uffici presso i quali è sedente la Società sono condotti in locazione e seguono pertanto le vicende del sottostante contratto.

Il Consiglio, pertanto, propone di sottoporre all'Assemblea straordinaria della Società le seguenti modifiche dell'art. 3 dello Statuto (la parte eliminata è barrata), secondo il testo di seguito riportato.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p><b>ART. 3</b> – La Società ha sede legale in Roma, Largo Caduti di El Alamein n. 9. Possono essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali succursali, uffici, agenzie e rappresentanze.</p>	<p><b>ART. 3– Da modificare come segue:</b> La Società ha sede legale in Roma, <del>Largo Caduti di El Alamein n. 9.</del> Possono essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali succursali, uffici, agenzie e rappresentanze.</p>

### Articolo 9 dello Statuto

In materia di comunione di azioni, il nuovo ordinamento societario stabilisce all'art. 2347, primo comma, con carattere di inderogabilità, che il rappresentante comune dei comproprietari azionisti sia nominato con le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 dello stesso codice civile. Si è ritenuto opportuno, pertanto, adeguare il testo dell'art. 9, comma secondo, dello statuto vigente, rinviando espressamente quanto alla disciplina delle modalità di nomina del rappresentante comune ai citati artt. 1105 e 1106 cod. civ, per l'appunto oggetto di richiamo del nuovo ed inderogabile art. 2347, primo comma, cod. civ..

Pertanto il Consiglio propone di sottoporre alla Assemblea straordinaria della Società l'adeguamento dell'art. 9 dello Statuto (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata), secondo il testo di seguito riportato.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p><b>ART. 9</b> – Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un solo voto. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un</p>	<p><b>ART. 9– Da modificare come segue:</b> Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un solo voto. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un</p>

rappresentante comune da essi nominato ai sensi dell'art. 1105. La titolarità dell'azione comporta adesione allo statuto sociale.	rappresentante comune <del>da essi nominato</del> <u>secondo le modalità previste dagli ai sensi dell'art. articoli 1105 e 1106 cod. civ.</u> La titolarità dell'azione comporta adesione allo statuto sociale.
--	--

### Articolo 11 dello Statuto

Secondo il disposto del nuovo art. 2366, comma 2 del codice civile, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere pubblicato, in alternativa alla Gazzetta Ufficiale, in almeno un quotidiano indicato nello statuto. Considerato che TAS, in quanto società le cui azioni sono negoziate sul Nuovo Mercato, è, già, obbligata alla pubblicazione dell'avviso di convocazione "su almeno un quotidiano a diffusione nazionale" ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modificazioni, si ritiene utile ed opportuno modificare l'art. 11 dello statuto vigente, prevedendo, per l'appunto, che l'avviso di convocazione sia pubblicato in un quotidiano a diffusione nazionale.

Sempre con riferimento all'art. 11, si evidenzia che l'art. 2364 comma 1 n° 6 del codice civile, nella sua nuova formulazione, dispone che l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari è di competenza dell'assemblea ordinaria. Si rende opportuno, pertanto, adeguare il terzo comma del richiamato art. 11 eliminando l'inciso dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dell'allegato regolamento, che potrebbe sottendere, in difformità alla citata disposizione codicistica, che per eventuali modifiche od approvazione di un nuovo regolamento sia necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

Il Consiglio, anche valutati, per quanto riguarda la prima modifica, i preventivi di alcuni quotidiani utili ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi, selezionata la proposta con il migliore rapporto qualità-prezzo (ovvero la proposta più soddisfacente dal punto di vista economico, pur in presenza di idonee garanzie qualitative), sottopone all'Assemblea straordinaria della Società le seguenti modifiche dell'art. 11 dello Statuto (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata), secondo il testo di seguito riportato.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<b>ART. 11</b> – Le assemblee ordinarie e straordinarie, sono convocate mediante pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale, nei termini e modalità previsti dalla legge. Nell'avviso può essere fissato il giorno della seconda e terza convocazione, a norma di legge. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato con delibera dell'assemblea straordinaria ed allegato al presente statuto.	<b>ART. 11– Da modificare come segue:</b> Le assemblee ordinarie e straordinarie, sono convocate mediante pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno <del>sulla Gazzetta Ufficiale</del> <u>sul quotidiano "La Repubblica"</u> , nei termini e modalità previsti dalla legge. Nell'avviso può essere fissato il giorno della seconda e terza convocazione, a norma di legge. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee <del>approvato con delibera dell'assemblea straordinaria ed allegato al presente statuto.</del>

### Articolo 12 dello Statuto

L'art. 2370 cod. civ. dispone, in via inderogabile, che il diritto di intervento in assemblea spetta soltanto agli azionisti che hanno diritto di voto.

In conseguenza di quanto sopra si ritiene opportuno adeguare l'art. 12 dello statuto al novellato art. 2370 cod. civ., specificando per l'appunto che il diritto di intervento spetta agli azionisti i quali hanno diritto di voto.

Pertanto il Consiglio propone di sottoporre all'Assemblea straordinaria della Società l'adeguamento dell'art. 12 dello Statuto (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata) come segue:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<b>ART. 12</b> – Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi della normativa vigente.	<b>ART. 12– Da modificare come segue:</b> Hanno diritto di <del>partecipare</del> <u>intervenire</u> all'assemblea i <del>soci</del> <u>gli azionisti cui spetta il diritto di voto e</u> che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari ai sensi della normativa vigente.

#### Articolo 13 dello Statuto

L'art. 2371 cod. civ., nella sua nuova formulazione, disciplina in maniera dettagliata ed inderogabile gli adempimenti cui è tenuto colui che assume la presidenza dell'assemblea ai fini della verifica della regolare costituzione e svolgimento dell'assemblea medesima.

Conseguentemente si ritiene opportuno integrare il secondo comma dell'attuale art. 13, esplicitando i suddetti adempimenti così come previsti dall'art. 2371 cod. civ..

Il Consiglio propone, quindi, di sottoporre all'Assemblea straordinaria della Società l'adeguamento dell'art. 13 dello Statuto (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata) come segue:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<b>ART. 13</b> – Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta, conferita anche a non azionisti. Il Presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento e di voto.	<b>ART. 13– Da modificare come segue:</b> Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta, conferita anche a non azionisti. Il Presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe ed in genere <del>il diritto d'intervento e di voto</del> <u>verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</u>

#### Articolo 15 dello Statuto

In ottemperanza alla nuova formulazione dell'art. 2364, comma 4, del codice civile, disposizione peraltro inderogabile, si rende necessario adeguare i termini massimi previsti per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale in conformità a quanto attualmente previsto.

Il Consiglio in particolare propone all'Assemblea straordinaria le seguenti modifiche dell'art. 15 dello Statuto (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata), secondo il testo di seguito riportato:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<b>ART. 15</b> – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	<b>ART. 15– Da modificare come segue:</b> Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro <del>quattro mesi</del> <u>120 giorni</u> dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Articolo 17 dello Statuto

L'art. 2375 cod. civ. stabilisce il contenuto minimo del verbale delle deliberazioni assembleari, prevedendo tra l'altro che nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Anche tenuto conto del rilievo che nella sistematica codicistica assume la verbalizzazione delle delibere assembleari, si ritiene opportuno adeguare il secondo comma dell'attuale art. 17 dello statuto alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 2375 cod. civ.

Il Consiglio propone, quindi, di sottoporre all'Assemblea straordinaria della Società l'adeguamento dell'art. 17 dello Statuto (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata) come segue:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 17 – Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario o Notaio.</p> <p>Nel verbale d'assemblea sono riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni nel modo stabilito dal Presidente.</p> <p>Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal presidente, fanno prova in giudizio, nonché, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.</p>	<p>ART. 17– <b>Da modificare come segue:</b></p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario o Notaio.</p> <p><u>Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.</u> Nel verbale d'assemblea sono riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni <del>nel modo stabilito dal Presidente</del> <u>pertinenti all'ordine del giorno.</u></p> <p>Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal presidente, fanno prova in giudizio, nonché, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.</p>

#### Articolo 18 dello Statuto

L'art. 2383, comma 2, stabilisce inderogabilmente che gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Si ritiene, pertanto, opportuno adeguare la dizione attuale del primo comma dell'art. 18 dello statuto, peraltro conforme al precedente testo del codice civile, in modo da riflettere la nuova disposizione inderogabile.

Inoltre, alla luce delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina per le Società Quotate, in particolare di quanto previsto nell'art. 7.1, comunque già oggetto di suggerimento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e di spontaneo adempimento da parte dei proponenti e dei candidati, si rinviene l'opportunità di prevedere esplicitamente il deposito dei *curricula vitae* dei candidati e l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del detto Codice, con conseguente modifica della clausola statutaria.

Il Consiglio in particolare propone all'Assemblea straordinaria le seguenti modifiche dell'art. 18 dello Statuto (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata), secondo il testo di seguito riportato.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 18 – La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per un triennio ed è rieleggibile, composto da non meno di cinque e da non più di undici membri anche non Soci, eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina</p>	<p>ART. 18– <b>Da modificare come segue:</b></p> <p>La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per <del>un triennio</del> <u>tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo</u></p>

<p>degli Amministratori, ne determina il numero, variabile anche in corso di carica.</p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il cinque per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, copia della certificazione rilasciata ai sensi di legge e comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.</p> <p>Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>I Soci riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia costituito al proprio interno il Comitato per la proposta delle nomine di cui al successivo art. 29, quest'ultimo dovrà presentare una propria lista, corredata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, presso la sede legale, quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere;</p> <p>b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;</p>	<p><u>all'ultimo esercizio della loro carica ed è rieleggibile</u>, composto da non meno di cinque e da non più di undici membri anche non Soci, eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero, variabile anche in corso di carica.</p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, <u>corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi della disciplina applicabile.</u></p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il cinque per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale, copia della certificazione rilasciata ai sensi di legge e comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.</p> <p>Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>I Soci riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.</p> <p>Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia costituito al proprio interno il Comitato per la proposta delle nomine di cui al successivo art. 29, quest'ultimo dovrà presentare una propria lista, corredata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, presso la sede legale, quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di</p>
---	---

<p>c) risulteranno eletti in primo luogo tanti consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età;</p> <p>d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano ottenuto almeno un quinto dei membri del consiglio di amministrazione, con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello della lista di minoranza eventualmente presentata dai dipendenti, ovvero, in mancanza, quello più anziano di età.</p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori, non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p>	<p>Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere;</p> <p>b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;</p> <p>c) risulteranno eletti in primo luogo tanti consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età;</p> <p>d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano ottenuto almeno un quinto dei membri del consiglio di amministrazione, con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello della lista di minoranza eventualmente presentata dai dipendenti, ovvero, in mancanza, quello più anziano di età.</p> <p>Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori, non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.</p>
--	--

#### Articolo 19 dello Statuto

L'art. 2386 del codice civile, nel suo nuovo testo, contempla espressamente l'ipotesi che lo statuto possa prevedere che la cessazione di taluni amministratori faccia cessare l'intero consiglio, nel qual caso stabilisce che l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio sia convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Risulta, pertanto, opportuna una corrispondente riformulazione della clausola statutaria in questione, nella parte contenente la citata clausola *simul stabunt simul cadent*, in modo da riflettere il disposto del novellato art. 2386, laddove viene specificato che l'assemblea sia convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Il Consiglio in particolare propone all'Assemblea straordinaria le seguenti modifiche dell'art. 19 dello Statuto (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata), secondo il testo di seguito riportato:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 19 – Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso.</p> <p>Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>	<p>ART. 19– <b>Da modificare come segue:</b></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata <u>al più presto d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica</u> per la ricostituzione dello stesso.</p> <p>Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>

### Articolo 20 dello Statuto

L'art. 2381 cod. civ. individua espressamente i poteri attribuiti al Presidente, stabilendo che lo stesso convoca il consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulla materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Lo stesso art. 2381 fa salva la possibilità che ai componenti del Consiglio, e quindi anche al Presidente, siano delegate talune attribuzioni dell'organo collegiale.

Il Consiglio propone, quindi, all'Assemblea straordinaria le seguenti modifiche dell'art. 20 dello Statuto (la parte aggiunta è sottolineata), secondo il testo di seguito riportato:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 20 – Il Consiglio elegge tra i suoi componenti, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare, su proposta del Presidente, uno o due Vice Presidenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì, su designazione del Presidente, un Segretario che può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio stesso.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente o dal Vice Presidente più anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza di Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>Il Consigliere più anziano di età, qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.</p>	<p>ART. 20– <b>Da modificare come segue:</b></p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare, su proposta del Presidente, uno o due Vice Presidenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì, su designazione del Presidente, un Segretario che può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio stesso.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente o dal Vice Presidente più anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza di Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>Il Consigliere più anziano di età, qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.</p> <p><u>Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.</u></p>



	Al Presidente <u>possono essere, altresì, delegati, a norma del successivo art. 26, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto.</u>
--	---

Art. 22 dello Statuto

Nell’ottica delle attuali e semplificate comunicazioni, peraltro anche a seguito della sempre maggiore legittimazione dei sistemi di posta elettronica in luogo di modalità oramai in disuso quali il telex, si considera utile introdurre anche la convocazione con e-mail fra le possibili alternative a disposizione. Si ritiene infatti che il sistema della notifica della lettura sia sufficientemente collaudato e a disposizione di tutti i professionisti, restando comunque sempre salva la possibilità di ricorrere a sistemi tradizionali, quali la lettera raccomandata, il telegramma o il fax.

Il Consiglio quindi propone di sottoporre all’Assemblea straordinaria il testo che segue con le modifiche evidenziate a fronte (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata):

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 22 – La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telex ovvero telefax contenente la indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché, degli argomenti che devono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.</p> <p>I membri del Collegio Sindacale, qualora intendano avvalersi del potere di convocare il Consiglio, ne dovranno dare preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per il mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e per mezzo di teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario.</p>	<p>ART. 22– <b>Da modificare come segue:</b></p> <p>La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata o telegramma o <del>telex</del> <u>posta elettronica</u> ovvero telefax contenente la indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché, degli argomenti che devono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.</p> <p>I membri del Collegio Sindacale, qualora intendano avvalersi del potere di convocare il Consiglio, ne dovranno dare preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per il mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e per mezzo di teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario.</p>

Articolo 24 dello Statuto

A seguito della modifica dell’art. 2389 del codice civile il richiamo operato nella clausola statutaria in esame all’art. 2389 secondo comma non è più corretto e deve essere pertanto emendato.

Il Consiglio, alla luce di quanto esposto, propone di sottoporre all’Assemblea straordinaria le seguenti modifiche dell’art. 24 (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata):

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 24 – Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea potrà riconoscere ai consiglieri stessi un compenso, ed, in questo caso prevedere un'indennità di fine mandato ai sensi delle vigenti normative. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'art. 2389, secondo comma, del codice civile.</p>	<p>ART. 24– <b>Da modificare come segue:</b>            Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea potrà riconoscere ai consiglieri stessi un compenso, ed, in questo caso prevedere un'indennità di fine mandato ai sensi delle vigenti normative. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'art. 2389, <u>secondo terzo</u> comma, del codice civile.</p>

### Articolo 25 dello Statuto

In conseguenza della quotazione della società sul Nuovo Mercato ed in particolare a seguito dell'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate elaborato da Borsa Italiana ed anche in considerazione del nuovo disposto dell'art. 2381, terzo comma, si ritiene che i poteri riservati all'organo collegiale possano essere ulteriormente precisati, secondo il disposto della norma codicistica da ultimo richiamata nonché dell'art. 1.2 lettera a) del detto codice di autodisciplina che dispone appunto che al consiglio sia riservato altresì l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e la struttura societaria del gruppo di cui sia a capo, nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate.

Inoltre si osserva come l'art. 2365 comma 2 del codice civile, preveda la possibilità che lo statuto attribuisca alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio in effetti considera opportuno proporre l'introduzione di tale attribuzione ai sensi dell'art. 2365, comma 2 per ragioni di snellezza dell'operatività in caso di fusioni, istituzione di sedi secondarie, riduzione del capitale in caso di recesso del socio. Ma ciò è particolarmente evidente per le ipotesi di sopravvenute esigenze per le quali occorra attribuire la rappresentanza della società ad uno o più degli amministratori, ovvero di trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio e ancor più onde consentire l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, quali, a titolo esemplificativo, eventuali ma già annunciati ulteriori aggiustamenti normativi.

L'art. 2381 cod. civ. prevede altresì che gli organi delegati riferiscono con la periodicità fissata dallo statuto al consiglio ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Conseguentemente occorre integrare in tal senso il contenuto dell'informativa a carico degli organi delegati prevista dall'attuale art. 25 dello statuto.

Il Consiglio propone dunque all'Assemblea Straordinaria l'approvazione dell'art. 25 modificato come segue (la parte aggiunta è sottolineata):

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 25 –Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.            Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge,</p>	<p>ART. 25– <b>Da modificare come segue:</b>            Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.</p>

<p>sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la determinazione degli indirizzi generali della gestione;</li> <li>- l'approvazione dei regolamenti generali interni;</li> <li>- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di controllo.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare il Consiglio riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse. La comunicazione viene effettuata in sede di riunioni del Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.</p>	<p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la determinazione degli indirizzi generali della gestione <u>e la valutazione dell'andamento generale della stessa;</u></li> <li>- l'approvazione dei regolamenti generali interni;</li> <li>- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di controllo;</li> <li>- <u>l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;</u></li> <li>- <u>la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e della struttura societaria del gruppo.</u></li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri riferiscono, ciascuno per quanto di propria competenza, al Collegio Sindacale nonché, per quanto riguarda gli organi delegati, allo stesso consiglio di amministrazione, sull'attività svolta, sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare il Consiglio riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse. La comunicazione viene effettuata in sede di riunioni del Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p><u>Ai sensi dell'art. 2365 c.c., competono, altresì, al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;</u></li> <li>- <u>l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</u></li> <li>- <u>l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;</u></li> <li>- <u>la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</u></li> <li>- <u>gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;</u></li> <li>- <u>il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</u></li> </ul>
--	--

### Articolo 26 dello Statuto

Sempre l'art. 2381 cod. civ., terzo comma, prevede la possibilità che il consiglio di amministrazione possa impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Si ritiene opportuno esplicitare la riserva a favore del consiglio di tale facoltà, corrispondentemente integrando nel modo che segue l'art. 26 dello statuto (la parte aggiunta è sottolineata):

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 26 – Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati e può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato esecutivo, al Presidente, agli Amministratori delegati, al Vice presidente - o ai singoli Vice presidenti - i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto.</p>	<p>ART. 26– <b>Da modificare come segue:</b></p> <p>Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati e può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato esecutivo, al Presidente, agli Amministratori delegati, al Vice presidente - o ai singoli Vice presidenti - i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto.</p> <p><u>In ogni caso il Consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.</u></p>

### Articolo 31 dello Statuto

Pur in assenza di modifiche normative sostanziali che rendano opportuna la modifica del secondo comma, si suggerisce di operare un’aggiunta chiarificatrice nel senso di specificare che è evidentemente l’Assemblea ad eleggere il Presidente fra i membri effettivi del Collegio, con l’occasione delle altre modifiche in appresso spiegate. Si è altresì colta l’opportunità di un’ulteriore sistemazione dell’articolo all’undicesimo comma.

Inoltre, alla luce delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina per le Società Quotate, in particolare di quanto previsto nell’art. 14.1, comunque già oggetto di suggerimento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e di spontaneo adempimento da parte dei proponenti e dei candidati, si rinviene l’opportunità di prevedere esplicitamente il deposito dei *curricula vitae* dei candidati, con conseguente modifica della clausola statutaria.

Il Consiglio, quindi, sottopone all’approvazione dell’Assemblea straordinaria le seguenti ipotesi di modifica (la parte eliminata è barrata, la parte aggiunta è sottolineata):

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p><b>ART. 31</b> – L’Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.</p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti.</p> <p>Le relative designazioni devono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista.</p> <p>Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che già ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di quattro società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell’impresa si intendono i settori e le materie della tecnologia informatica e delle comunicazioni.</p> <p>Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno</p>	<p><b>ART.31– Da modificare come segue:</b></p> <p>L’Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.</p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra i quali <u>l’Assemblea</u> elegge il Presidente, e due supplenti.</p> <p>Le relative designazioni devono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista.</p> <p>Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che già ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di quattro società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell’impresa si intendono i settori e le materie della</p>

<p>essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente; ciascuna lista dovrà indicare non più di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di 2 (due) alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il cinque per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.</p> <p>Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.</p> <p>Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, certificazione comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e di incompatibilità nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista di candidati. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della detta lista.</p> <p>b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.</p> <p>I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso</p>	<p>tecnologia informatica e delle comunicazioni.</p> <p>Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente; ciascuna lista dovrà indicare non più di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di 2 (due) alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il cinque per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.</p> <p>Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, <u>corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati.</u></p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.</p> <p>Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, <del>con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione,</del> certificazione comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti <u>contestualmente al deposito della lista.</u></p> <p>Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e di incompatibilità nonché, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista di candidati. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista.</p> <p>All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della detta lista.</p> <p>b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.</p>
--	---

<p>quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>c) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>d) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza;</p> <p>in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla minoranza.</p>	<p>I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>c) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>d) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza;</p> <p>in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla minoranza.</p>
--	--

Art. 36 dello Statuto

L'art. 34, primo comma, D.lgs. 5/2003 vieta l'introduzione di clausole compromissorie negli statuti delle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio. Conseguentemente deve essere abrogato l'art. 36 dello statuto e sostituito con il seguente (la parte eliminata è barrata, quella aggiunta è sottolineata):

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 36 – Tutte le controversie che possono sorgere fra la società ed i Soci, gli Amministratori ed i Liquidatori e che non siano per norma imperativa deferite al giudice ordinario, saranno decise da un collegio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti entro sessanta giorni dalla richiesta dell'ultima parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri così nominati.</p> <p>In mancanza di accordo, il Presidente del collegio Arbitrale ed il membro eventualmente non nominato dalla parte o non sostituito tempestivamente nel corso del procedimento, saranno designati dal Presidente della Corte di Appello di Roma, su ricorso della parte più diligente.</p> <p>Gli arbitri decideranno ritualmente secondo diritto e renderanno il lodo entro novanta giorni dalla loro costituzione in Collegio.</p> <p>Il Collegio Arbitrale avrà sede a Roma</p>	<p>ART. 36– <b>Da modificare come segue:</b></p> <p><del>Tutte le controversie che possono sorgere fra la società ed i Soci, gli Amministratori ed i Liquidatori e che non siano per norma imperativa deferite al giudice ordinario, saranno decise da un collegio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti entro sessanta giorni dalla richiesta dell'ultima parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri così nominati.</del></p> <p><del>In mancanza di accordo, il Presidente del collegio Arbitrale ed il membro eventualmente non nominato dalla parte o non sostituito tempestivamente nel corso del procedimento, saranno designati dal Presidente della Corte di Appello di Roma, su ricorso della parte più diligente.</del></p> <p><del>Gli arbitri decideranno ritualmente secondo diritto e renderanno il lodo entro novanta giorni dalla loro costituzione in Collegio.</del></p> <p><del>Il Collegio Arbitrale avrà sede a Roma</del></p> <p><u>In tutte le controversie che possono sorgere fra la società ed i Soci, gli Amministratori ed i Liquidatori, e/o comunque relative ai rapporti societari, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, si osservano le applicabili disposizioni del D.lgs. 5/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.</u></p>

Articolo 1 del Regolamento assembleare

Per le identiche motivazioni già espresse in sede di disamina della proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto e pertanto per conformità alla sua nuova formulazione, in adesione alla facoltà di cui all'art. 2328 comma 2 n° 13, si ritiene sufficiente indicare il solo Comune ove la Società risulta sedente, modificando conformemente il primo comma dell'art. 1 del Regolamento.

Inoltre, come detto, alla luce del novellato art. 2364 comma 1 n° 6 del codice civile, l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari è di competenza dell'assemblea ordinaria. È evidente pertanto che anche l'approvazione di un nuovo regolamento in sostituzione di quello precedente ed a maggior ragione eventuali modifiche dello stesso sono di competenza dell'assemblea ordinaria. Conseguentemente si ritiene appropriato suggerire all'Assemblea straordinaria l'eliminazione dell'intero secondo comma secondo il testo che segue (la parte eliminata è barrata):

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 1 – Ambito di applicazione, natura e modifiche del Regolamento</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle Assemblee degli obbligazionisti della Tecnologia Avanzata Sistemi S.p.A., con sede in Roma, L.go Caduti di El Alamein n.9.</p> <p>2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea straordinaria, forma parte integrante dello statuto sociale e le sue modifiche sono soggette alle stesse forme e alle stesse maggioranze previste per l'approvazione dello statuto sociale.</p>	<p>ART. 1– <b>Da modificare come segue:</b> Ambito di applicazione, natura e modifiche del Regolamento</p> <p><del>1.</del> Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle Assemblee degli obbligazionisti della <u>TAS</u> Tecnologia Avanzata Sistemi S.p.A., con sede in Roma, <del>L.go Caduti di El Alamein n.9.</del></p> <p><del>2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea straordinaria, forma parte integrante dello statuto sociale e le sue modifiche sono soggette alle stesse forme e alle stesse maggioranze previste per l'approvazione dello statuto sociale.</del></p>

#### Articolo 2 del Regolamento assembleare

Per le stesse motivazioni addotte per la modifica dell'art. 12 dello statuto si ritiene di modificare, sin da ora, l'art. 2 del regolamento assembleare, come segue:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 2 – Intervento in Assemblea</p> <p>1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>2. All'Assemblea possono assistere, su invito, ovvero con il consenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, anche professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, i quali, a tal fine, dovranno far pervenire presso la sede sociale la richiesta di invito, almeno due giorni prima della adunanza.</p> <p>3. Possono, inoltre, assistere all'Assemblea i dirigenti e i funzionari della società e gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle società che saranno eventualmente controllate dalla società, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare nonché, il personale ausiliario.</p>	<p>ART. 2– <b>Da modificare come segue:</b> 1. Hanno diritto di <del>partecipare</del> <u>partecipare</u> <del>interventire</del> <u>partecipare</u> all'assemblea <del>i soci gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che</del> presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>2. All'Assemblea possono assistere, su invito, ovvero con il consenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, anche professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, i quali, a tal fine, dovranno far pervenire presso la sede sociale la richiesta di invito, almeno due giorni prima della adunanza.</p> <p>3. Possono, inoltre, assistere all'Assemblea i dirigenti e i funzionari della società e gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle società che saranno eventualmente controllate dalla società, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare nonché, il personale ausiliario.</p>

Si propone infine di approvare in sede di assemblea la delega al Presidente a curare ogni eventuale adempimento necessario e conseguente a tale modifica.

Il presente atto è depositato presso la sede della Società, affinché i soci che ne facciano richiesta possano prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. 58/98.

Vi invitiamo, pertanto, in sede di assemblea ad approvare le proposte da noi formulate e come sopra motivate, ringraziandoVi per la fiducia accordataci.

**Per il Consiglio di Amministrazione**  
**Il Presidente**  
(Ing. Pompeo Busnello)